

**ANTIMAFIA: Prefetto - Pubblica sicurezza - Informazione antimafia - Reati spia - Condanna definitiva - Necessità ai fini dell'attivazione dei poteri inibitori - Esclusione.**

**Tar Sicilia - Catania, Sez. IV, 19 aprile 2021, n. 1229**

- in *Il Foro amministrativo*, 4, 2021, pag. 710.

*“[...] Nell'elaborare tale catalogo di reati, che costituiscono di per sé soli una spia sufficiente della permeabilità dell'impresa ad infiltrazioni e condizionamenti da parte delle consorterie criminali, il Legislatore ha inteso operare una selezione a monte delle fattispecie suscettibili di destare maggiore allarme sociale, al ricorrere delle quali l'Autorità amministrativa non può, pertanto, compiere alcun apprezzamento di natura discrezionale, ma è vincolata all'emissione della misura interdittiva antimafia.*

*Pertanto [...] la finalità preventiva ed anticipatoria che permea l'istituto in esame giustifica l'attivazione dei poteri inibitori di cui è titolare l'Autorità di Pubblica Sicurezza in uno stadio assolutamente preliminare del procedimento penale e, quindi, senza che si sia giunti alla pronuncia di un provvedimento di condanna definitiva ed alla formazione del relativo convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio": la ratio di anticipazione della tutela nel settore del contrasto alla criminalità organizzata impone al Prefetto di attestare, sinché non intervenga una sentenza assolutoria, la sussistenza del rischio infiltrativo siccome desunto dalla mera ricognizione della vicenda penale e dalla intervenuta pronuncia di provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna pur se non definitiva [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto congiunto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dell'Assessorato Regionale Agricoltura - Ispettorato Agricoltura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 il dott. Francesco Bruno, celebrata da remoto, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, e Udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'adozione di sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso;

La Prefettura di -OMISSIS- ha emesso informativa antimafia interdittiva nei confronti dell'imprenditore agricolo -OMISSIS-, deducendo il concreto rischio di infiltrazioni mafiose da una serie di eventi di carattere giudiziario riguardanti sia la destinataria della misura, sia i suoi stretti familiari. Più in dettaglio, la Prefettura ha valorizzato (i) la pendenza di alcuni procedimenti penali,

nei quali sono contestati anche i cd. reati “spia”, quali quelli contemplati dagli artt. 640 bis, 648 ter e 416 bis c.p.; nonché (ii) le risultanze investigative; nonché ancora (iii) l’esistenza di recenti provvedimenti di analogo tenore interdittivo emessi nei confronti dei familiari della -OMISSIS-.

Il provvedimento alla Prefettura di -OMISSIS- è stato impugnato col ricorso in epigrafe nel quale – attraverso la ripetitiva enunciazione di fatti e di considerazioni - vengono sostanzialmente sollevate le censure che possono essere così sintetizzate:

1.- difetto di istruttoria, poiché l’autorità procedente avrebbe erroneamente dichiarato di essersi basata sul parere unanime espresso dai componenti del Gruppo investigativo interforze, laddove invece quest’ultimo organo aveva espresso nella seduta dell’1 settembre 2020 la necessità di approfondire l’istruttoria;

2.- ulteriore difetto di istruttoria poiché l’informativa fa riferimento ai procedimenti penali pendenti, ma non tiene conto delle successive statuizioni del Tribunale del riesame, e si concentra quindi staticamente su procedimenti che sono ancora *in itinere*.

La ricorrente, poi, entra nel merito di alcuni procedimenti penali e si spinge a tentare di dimostrare in questa sede l’infondatezza degli addebiti che le vengono mossi (v. pag. 13-14-15 del ricorso).

Sulla scorta delle censure appena riportate, la ricorrente deduce ulteriormente l’illegittimità derivata della nota prot. n. 13221 del 15 dicembre 2020, emessa dall’Ispettorato Agricoltura di -OMISSIS-, concernente il diniego opposto alla richiesta di fornitura di Carburante agricolo per l’anno 2020, motivato con esclusivo riferimento all’intervenuto provvedimento prefettizio.

Si sono costituiti in giudizio gli intimati Ministero dell’interno ed Assessorato Regionale Agricoltura. Il primo ha contestato efficacemente, sia in fatto che in diritto, le argomentazioni contenute nel ricorso.

La ricorrente ha poi replicato con memoria alle difese dell’Avvocatura erariale.

All’udienza camerale del 15 aprile 2021, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto che il giudizio potesse essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo evidente l’infondatezza del ricorso.

In primo luogo, deve essere subito precisato che le argomentazioni sostenute dalla ricorrente alle pagg. 13-16 del ricorso, tese a dimostrare l’infondatezza degli addebiti di natura penale che sono stati mossi in alcuni procedimenti a suo carico, non possono essere prese in considerazione in questa sede, posto che questo giudicante non è deputato nell’ordinamento giuridico italiano ad effettuare tale accertamento.

Ciò detto, si passa all’esame dei singoli motivi di ricorso riassunti *supra*.

1.- Sotto il primo profilo dedotto, non sussiste il denunciato difetto di istruttoria, poiché il Gruppo interforze – come emerge dal verbale dell'1 settembre 2020, nel quale si conferiva specifico mandato di approfondimento al Comando provinciale dei Carabinieri - ha solo ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento dello stato attuale del procedimento penale n. -OMISSIS- scaturito dall'operazione -OMISSIS- in cui è indagata anche la ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 56, 640 bis in riferimento all'art. 416 bis del codice penale; ciò, sul presupposto implicito che siffatte imputazioni, ove ancora pendenti, avessero forza sufficiente per sorreggere il provvedimento interdittivo. In altre parole, e diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non era stato formulato in seno al GIA un giudizio di insufficienza delle imputazioni, poi arbitrariamente ribaltato dal Prefetto, ma si era solo avvertita la necessità di aggiornare le notizie sullo stato del procedimento. In data 7 settembre 2020, come emerge dagli atti versati in giudizio, l'aggiornamento è stato eseguito con la produzione dell'avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Messina, dal quale è emerso che la ricorrente è imputata per i già citati reati, commessi in concorso col fratello, *“con l'aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata del -OMISSIS-”*.

Ne consegue l'infondatezza della tesi sostenuta in ricorso, secondo la quale l'interdittiva sarebbe stata adottata senza il supporto degli organi investigativi componenti il GIA.

2.- In relazione alla rilevanza dei procedimenti penali riferibili alla ricorrente, si osserva quanto segue: 2.a) nel procedimento penale 2674/2015, aperto presso il Tribunale di -OMISSIS-, è stata presentata richiesta di rinvio a giudizio della ricorrente e del fratello per i reati (tra gli altri) di cui agli artt. 316 bis, 640 bis e 648 ter; ossia, per alcuni dei cd. “reati spia” indicati nell'art. 84, co. 4, D. Lgs. 159/2011. La rilevanza di tale fatto non può ritenersi elisa per la semplice ragione – sottolineata con enfasi dalla ricorrente – che il Tribunale del riesame abbia annullato la misura cautelare reale del sequestro di beni disposta in precedenza dal GIP. Infatti, nella stessa ordinanza del Tribunale viene specificato che *“in tema di sequestro, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame (...) non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta alle indagini in ordine al reato oggetto di investigazione (...)”*, *“la verifica del Tribunale del riesame, pertanto, non deve tradursi nel sindacato sulla corretta fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi alla verifica sulla possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato”*.

2.b) in relazione al procedimento penale -OMISSIS- presso il Tribunale di -OMISSIS-, al momento dell'adozione dell'informativa antimafia, come già visto, vi era solo la richiesta di rinvio a giudizio; poco tempo dopo – come documentato in giudizio dall'Avvocatura erariale – il GIP ha disposto il

rinvio a giudizio della ricorrente e del fratello (oltre che di altri soggetti) per diversi reati, tra cui quelli contemplati dagli artt. 640 bis, in relazione all'art. 416 bis del codice penale, ritenuti commessi *“avvalendosi delle condizioni ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata dei "-OMISSIS-"*”. Rispetto a tali procedimenti, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare l'avvenuto venir meno della pendenza del procedimento stesso; sicché, deve ritenersi che il Prefetto abbia correttamente adottato il provvedimento interdittivo facendo adeguata applicazione della disposizione di legge (art. 84, co. 4, D. Lgs. 159/2011) laddove stabilisce che *“Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:*

*a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (...)*”.

Sul punto, è utile richiamare la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale *“Nell'elaborare tale catalogo di reati, che costituiscono di per sé soli una spia sufficiente della permeabilità dell'impresa ad infiltrazioni e condizionamenti da parte delle consorterie criminali, il Legislatore ha inteso operare una selezione a monte delle fattispecie suscettibili di destare maggiore allarme sociale, al ricorrere delle quali l'Autorità amministrativa non può, pertanto, compiere alcun apprezzamento di natura discrezionale, ma è vincolata all'emissione della misura interdittiva antimafia.*

*Pertanto, come anche di recente ribadito da questa Sezione (si vedano, per tutte, le sentt. 2 maggio 2019, n. 2855; 27 novembre 2018, n. 6707; 28 ottobre 2016, n. 4555), la finalità preventiva ed anticipatoria che permea l'istituto in esame giustifica l'attivazione dei poteri inibitori di cui è titolare l'Autorità di Pubblica Sicurezza in uno stadio assolutamente preliminare del procedimento penale e, quindi, senza che si sia giunti alla pronuncia di un provvedimento di condanna definitiva ed alla formazione del relativo convincimento "oltre ogni ragionevole dubbio": la ratio di anticipazione della tutela nel settore del contrasto alla criminalità organizzata impone al Prefetto di attestare, sinché non intervenga una sentenza assolutoria, la sussistenza del rischio infiltrativo siccome desunto dalla mera ricognizione della vicenda penale e dalla intervenuta pronuncia di provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna pur se non definitiva.”* (Consiglio di Stato, Sezione Terza. n. 4168/2020).

2.c) il procedimento penale 1302/2015, anche se non riguarda la ricorrente, ma il di lei fratello, è stato richiamato nel provvedimento impugnato allo scopo di evidenziare il ripetersi di uno schema

illecito abituale nella famiglia della ricorrente, teso alla illecita percezione di ingenti contributi comunitari, concentrati nelle mani di poche famiglie attraverso la costituzione ed il mantenimento di ditte individuali e società appositamente create, al solo fine di acquisire gli aiuti comunitari erogati nel settore dell'agricoltura, con l'obiettivo di favorire la criminalità mafiosa. Appare, comunque, importante il riferimento all'ordinanza del Tribunale del riesame effettuato dalla ricorrente con finalità difensiva (ossia, al fine di invalidare la rilevanza della vicenda in esame in cui è coinvolto il fratello, rispetto all'adozione del provvedimento interdittivo), dato che l'ordinanza del Tribunale del riesame adottata il 6 febbraio 2018 citata dalla ricorrente finisce invece col confermare - piuttosto che smentire - la sussistenza di un grave indizio valutabile dal Prefetto ai fini dell'interdittiva: infatti, il citato Tribunale conclude nel senso che, seppur *“appare fumosa l'esistenza di una struttura organizzativa (...)”* e di *“(...) un accordo stabile tra coloro che si assume far parte del sodalizio (...)”*, sono state invece riscontrate *“(...) condotte criminose commesse da soggetti che, al più, anche in virtù del legame parentale tra alcuni di essi, risultino avere operato occasionalmente in concorso tra loro”*. In altre parole, viene certificata la commissione di reati in concorso, anche se non unificati dall'appartenenza ad una stabile organizzazione.

2.d) vengono infine menzionati - nell'informativa impugnata - sei provvedimenti interdittivi adottati nell'anno 2019 nei confronti degli stretti familiari della ricorrente, dai quali emerge un quadro di permeabilità di tutte le imprese riconducibili alla famiglia, e si rilevano contiguità con gli ambienti criminali, manifestate attraverso relazioni parentali e rapporti economici che evidenziano compiacenza verso la criminalità mafiosa. Tali ulteriori interdittive - non tenute in considerazione nel corpo del ricorso - costituiscono elementi di vitale importanza nell'economia del provvedimento, in quanto rappresentano l'anello di congiunzione fra le condotte penali attribuite alla ricorrente nei procedimenti a suo carico, ed il mondo della criminalità organizzata che opera nell'area geografica presa in considerazione, e che ha fatto dell'accaparramento illecito dei contributi agricoli comunitari un suo redditizio business.

Alla luce di quanto si è sinteticamente esposto, il Collegio ritiene che non sussistano a carico del provvedimento prefettizio i vizi denunciati col ricorso, e che - al contrario - l'amministrazione si sia determinata attraverso una valutazione tecnico/discrezionale che non travalica affatto i limiti della ragionevolezza, logicità e motivazione, essendo invece basata su molteplici elementi di fatto, espressamente elevati dal legislatore stesso ad indizi dell'inquinamento mafioso, che sono stati correttamente valutati in maniera unitaria, secondo la consolidata regola del “più probabile che non”.

Il ricorso va quindi respinto, e la ricorrente sopporterà le spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della controparte, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le altre persone fisiche indicate in motivazione.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, celebrata da remoto, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere, Estensore

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Francesco Bruno**

**IL PRESIDENTE**

**Federica Cabrini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.